

**CONTRATTO COLLETTIVO  
PROVINCIALE DI LAVORO  
PER GLI  
OPERAI AGRICOLI  
DIPENDENTI DA  
AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE  
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

Il giorno 14 marzo 2017, presso la sede di Coldiretti Belluno, in Belluno via Boscon,

TRA

CONFAGRICOLTURA di Belluno  
rappresentata dal Direttore *Bastasin Renato*

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Belluno  
rappresentata dal Direttore *Ciri Antonio Maria*

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Belluno  
rappresentata dal Direttore *Fugazza Roberto*

e

FAI – CISL rappresentata dai sigg.; *Bernard Riccardo, De Salvador Corrado*

FLAI – CGIL rappresentata dai sigg. *Grosselle Sebastiano, SOMMACAL FABIO*

UILA – UIL rappresentata dal sig. *Gervasutti Michele*

è stato stipulato il seguente accordo relativo al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Belluno.

ART. 1. Oggetto del contratto

L'art. 1 del CCPL del 22.11.2012 è così sostituito:

*Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Belluno è complementare al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti in vigore per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2017 firmato in data 22.10.2014.*

ART. 2. Durata ed efficacia del contratto

Il 1° comma dell'art. 2 del CCPL del 22.11.2012 è così sostituito:

*Il presente contratto modifica e integra quello firmato tra le Parti il data 22.11.2012 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31.12.2019, mantenendo la sua efficacia fino al rinnovo successivo. Il negoziato per il rinnovo dovrà avere inizio un mese prima della scadenza.*

ART. 3. Classificazione del personale

L'art. 13 del CCPL del 22.11.2012, riguardante la classificazione del personale, è così modificato ed integrato:

- al capitolo "AREA PRIMA", aggiungere:

Specializzato super B

. *Innestatore di piante da frutto*

Specializzato

. *Innestatore di viti*

. *Formulatore e preparatore miscele per trattamenti antiparassitari*

. *Potatore di piante da frutto*

. *Addetto al controllo delle attrezzature di cantina: macchine per la vinificazione, macchine per imbottigliamento, autoclavi, filtri tangenziali, con individuazione dei guasti.*

Qualificato Super

. *Addetto tosasiepi*

Qualificato

. *Addetto alle linee di imbottigliamento*

. *Potatore di viti*

- al capitolo "AGRITURISMO", aggiungere:

Specializzato Super B

. *Addetto polifunzionale nelle attività dell'agriturismo comprendenti sia attività agricola sia attività di sala compresa attività di cassa*

Qualificato super

. *Aiuto cuoco*

Qualificato

. *Servizio di prima colazione e pulizia camere*

#### ART. 4 Retribuzione

L'art. 20 del CCPL del 22.11.2012, riguardante la retribuzione degli operai agricoli e florovivaisti, è così sostituito:

##### *Adeguamento retribuzioni*

*Viene concordato un aumento delle vigenti retribuzioni nella misura del 2,1% per tutte le categorie, con decorrenza dal 1° marzo 2017.*

*Agli operai agricoli e florovivaisti in forze alla data di sottoscrizione del presente accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel mese di febbraio l'azienda riconoscerà un importo una tantum di euro 40,00 per gli operai a tempo indeterminato e in euro 20,00 per gli operai a tempo determinato da corrispondersi con la mensilità di marzo*

#### ART. 5

*In riferimento all'art 21 del precedente CCPL in materia di previdenza complementare la percentuale del 1% prevista dall. Art. 59 del CCNL del 22/10/2014 viene incrementata di una percentuale pari 0,5% per il datore di lavoro.*

#### ART. 6

L'art. 23 del CCPL del 22.11.2012, riguardante il rimborso spese, è così modificato ed integrato:

*. Qualora il lavoratore non fornisca i regolari giustificativi per le spese vive sostenute, il rimborso avverrà in modo forfetario nella misura di 15,00 euro per pasto consumato e di 40,00 euro per ogni pernottamento. Nel caso che il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto ma questo venga messo a disposizione dal lavoratore, a quest'ultimo verrà riconosciuta una indennità chilometrica pari al 20% del costo della benzina.*

#### ART. 7

Viene aggiunto il seguente articolo:

##### **Componenti della retribuzione**

*L'adesione al fondo FIMIA è obbligatoria ed ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio e in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo nella provincia di Belluno.*

*Le prestazioni fornite agli operai agricoli e florovivaisti da parte del FIMIA rappresentano, per i lavoratori operai agricoli e florovivaisti, un diritto contrattuale al pari del rispetto dei livelli minimi di retribuzione e pertanto il mancato versamento, da parte dei datori di lavori, della relativa contribuzione, costituisce mancato rispetto del contratto collettivo di lavoro.*






*L'adesione al fondo FIMIA è obbligatoria ed ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio e in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo nella provincia di Belluno.*

##### Impegno a verbale

Le parti si impegnano a modificare l'art. 3 dell'accordo sindacale allegato al CCPL della Provincia di Belluno in merito alla gestione del fondo per l'erogazione di indennità integrative eliminando il

punto "C" del suddetto articolo e aggiungendo al punto "B" dopo le parole "dell'anno" : " *in corso e precedente*".

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFAGRICOLTURA BELLUNO		FLAI-CGIL BELLUNO	
COLDIRETTI BELLUNO		FAI CISL BELLUNO	
CIA BELLUNO		UILA-UIL BELLUNO	